



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
"Civiltà delle

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 24

del 07/04/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sette** del mese di Aprile alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
GHETTI ANDREA	Sindaco	X	
MASNOVI LAURA	Vice Sindaco	X	
DONINA ANGELO	Assessore	X	
	Totali	3	0

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **DR. PAOLO SCELLI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GHETTI ANDREA**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che occorre procedere alla determinazione dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vicesindaco ed agli Assessori e del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 6, lett. a) D.L. 31 maggio 2010 n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita:

comma 2. "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.";

VISTO altresì l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122 che testualmente recita:

comma 7 "Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82., comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 4.4.2000 n. 119, in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13/05/2000, che fissa la misura minima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 23 della Legge 265/99, con efficacia dal 28/05/2000;

VISTI l'art. 106 – comma 3bis, della legge n. 77/2020, il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 – pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 e l'art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 in data 22/03/2021, con i quali è stato prorogato rispettivamente al 31 gennaio, al 31 marzo, ed infine al 30 aprile 2021 il

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che l'articolo 1 del citato decreto 119/2000 determina l'indennità di funzione del Sindaco per i Comuni con popolazione da 1.001 fino a 3.000 in € 1.446,08;

PRESO ATTO altresì che l'articolo 4, comma 2 e 7 del decreto citato stabilisce l'indennità di funzione per il vice-sindaco e gli assessori rispettivamente nella misura del 20% e del 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), il quale stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati, in riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, gli importi delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi e le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/CONTR/12 in data 12 gennaio 2012, ha stabilito che tale riduzione è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006;

RICHIAMATE:

- la delibera consiliare n. 43 del 30/07/2019 avente ad oggetto "Obbligo invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014 – Determinazioni conseguenti" con la quale sono stati confermati gli importi già vigenti relativi all'indennità di funzione degli amministratori e rideterminato l'importo dei gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali dell'Ente a partire dal 26/05/2019;
- la delibera di Giunta n. 35 del 29/04/2020 con la quale sono stati confermati per l'anno 2020 gli importi spettanti agli amministratori vigenti al 26/05/2019;
- la delibera di Giunta n. 130 del 18/11/2020 con la quale è stata incrementata l'indennità di funzione del Sindaco per l'anno 2020;

VISTO l'art. 82, co. 8-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha previsto che: *"La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti."*;

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n. 194 del 04-08-2020) ha concesso a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco di cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, il seguente contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario:

- euro 3.287,58 per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- euro 2.365,85 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

CONSIDERATO che il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all'incremento dell'indennità di funzione del sindaco;

DATO ATTO che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 67/2020), tale incremento va riferito esclusivamente ai Sindaci e non agli altri emolumenti degli amministratori locali, anche laddove gli stessi siano calcolati in base all'indennità del Sindaco];

VISTO quanto stabilito in materia da parte dell'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 76, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall'art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

RITENUTO di applicare l'adeguamento previsto per l'indennità del Sindaco, nell'ambito dell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e in particolare fino ad euro 1.659,38;

VISTO che questo Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione conta n. 2517 abitanti residenti;

DATO ATTO che occorrerà, secondo quanto previsto dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie, del. 3/SEZAUT/2015/QMIG; Sez. Reg. Toscana del. 3/2018PAR), provvedere ad una verifica annuale del sussistere delle condizioni di maggiorazione sopra richiamate, anche in considerazione degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di Sindaco e assessori spetta all'organo esecutivo dell'Ente, in base a quanto disposto dall'art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa"

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013 dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 172 del 30/12/2012, relativo agli atti di concerto per l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il contestuale provvedimento con il quale il Responsabile del Servizio assume il relativo impegno di spesa;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2021 le indennità di funzione stabilite con il D.M. 119/2000 per il Sindaco, Vice Sindaco ed Assessori ridotte del 10% rispetto alla misura base di € 1.446,08, € 289,22 ed € 216,91 come segue:

- | | |
|---|------------|
| • indennità funzione ed indennità di fine mandato Sindaco | € 1.301,47 |
| • indennità funzione Vice Sindaco | € 260,29 |
| • indennità funzione Assessore | € 195,22 |

2) di applicare l'adeguamento previsto per l'indennità del Sindaco, nell'ambito dell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e in particolare fino ad euro 1.659,38;

3) di confermare per l'anno 2021, in € 8,14 la misura del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

4) di dare atto che al Sindaco spetta l'indennità mensile di € 1.659,38 e l'indennità di fine mandato pari a 1/12 dell'importo dell'indennità di funzione rapportato ad anno;

5) di dare atto che ai componenti della giunta spetta il compenso a fianco di ciascuno riportato:

- | | | |
|-----------------|-------------------------|----------|
| • MASNOVI LAURA | Vicesindaco e Assessore | € 260,29 |
| • DONINA ANGELO | Assessore | € 195,22 |

6) di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

7) di dare atto che la spesa per indennità di funzione e di fine mandato del Sindaco e dei

componenti la Giunta comunale per l'anno 2020 ammonta ad € 14.690,41;

8) di dare atto l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2021 è pari ad € 8,14;

9) di impegnare la somma complessiva di € 16.590,09, scaturente dalla corresponsione delle indennità di funzione (€ 13.860,72), dell'indennità di fine mandato (€ 829,69) e dei gettoni di presenza (€ 600,00), imputandola agli Interventi 01.01-1.03 – cap. 1100 (€ 15.290,41) – 01.01-1.02 – cap. 1111 (€ 1.299,68) del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, esercizio corrente, che presenta sufficiente ed effettiva disponibilità, dando atto che nelle more dell'approvazione del B.P. 2021 verranno rispettati i limiti di cui all'art. dall'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

10) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

11) di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2021;

12) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000, visto l'esito favorevole unanime dell'apposita votazione palese;

13) di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

ATTO DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, assume l'impegno di spesa richiamato in delibera.

Capo di Ponte, lì 07/04/2021



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segretario Comunale
DR. PAOLO SCELLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 07/04/2021



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segretario Comunale
DR. PAOLO SCELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Capo di Ponte, lì 07/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARA DAMIOLA

Mara Damiola

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta la copertura finanziaria.

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
180	2021	01.01-1.03	1100	€ 14.690,41
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
181	2021	01.01-1.03	1100	€ 600,00
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
182	2021	01.01-1.02	1111	€ 1.299,68

Capo di Ponte, lì 07/04/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARA DAMIOLA

Mara Damiola

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
ANDREA GHETTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e 32, 1° comma L. 69/2009)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 15 APR. 2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.capodiponte.bs.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari.

Capo di Ponte , li 15 APR. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, trascorsi dieci giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

Capo di Ponte , li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCELLI